

## PROFESSIONISTI

# Ospedali, curriculum progettisti a rischio con il decreto parametri

SALERNO A PAGINA 4

**D**ovrebbe arrivare con la determinazione sugli incarichi professionali in preparazione da parte dell'Autorità di vigilanza la soluzione al «baco» nel decreto parametri che sta mettendo a rischio curriculum e requisiti dei progettisti specializzati nel settore dell'edilizia ospedaliera. La questione sta esplodendo in questi giorni con la pubblicazione dei primi bandi aggiornati alle novità introdotte dal Dm 143/2013 alla fine dell'anno scorso. Al centro della questione c'è il difetto di corrispondenza tra le classi e le categorie di progettazione individuate dal decreto parametri e quelle elencate dalla vecchia legge 143 del 1949. ■

Il Dm 143/2013 fa riferimento solo alla classe più elevata e induce in errore le Pa: chiarimenti in arrivo dall'Autorità

# Ospedali, il «baco» del Dm parametri mette a rischio i requisiti dei progettisti

MAURO SALERNO

**D**ovrebbe arrivare con la determinazione sugli incarichi professionali in preparazione da parte dell'Autorità di vigilanza la soluzione al «baco» nel decreto parametri che sta mettendo a rischio curriculum e requisiti dei progettisti specializzati nel settore dell'edilizia ospedaliera. La questione sta esplodendo in questi giorni con la pubblicazione dei primi bandi aggiornati alle novità introdotte dal Dm 143/2013 alla fine dell'anno scorso.

Al centro della questione, come hanno segnalato i nostri lettori attraverso il servizio «Edilizia Risponde» raggiungibile dal nostro sito, c'è il difetto di corrispondenza tra le classi e le categorie di progettazione individuate dal decreto parametri e quelle elencate dalla vecchia legge 143 del 1949.

In base alla classificazione dettata dal Dm 143/2013 la progettazione di un ospedale – grande o piccolo che sia – ricade sempre nella categoria «E.10», che in base alla tabella allegata al decreto corrisponde alla vecchia classe di progettazione «ID», cioè quella relativa alle costruzioni industriali di maggiore complessità (vedi il grafico riportato in

pagina). Il punto è che, in realtà, la classificazione in vigore fino a poche settimane fa riconduceva i piccoli ospedali alla classe «IB» e le strutture sanitarie di maggiore complessità e articolazione alla classe «IC». Solo in pochi casi le stazioni appaltanti riconoscevano ai progettisti la classe «ID» per gli ospedali.

Un quadro sconvolto dal decreto parametri. Il motivo è facile da intuire. Gli enti alle prese con l'assegnazione del progetto di una struttura sanitaria si limitano a seguire pedissequamente il dettato del decreto, chiedendo ai candidati all'incarico di dimostrare l'esperienza richiesta dal bando attraverso l'esibizione di referenze in classe ID, corrispondente alla nuova E.10. Mentre, come sintetizzato da uno dei nostri lettori nei quesiti che riportiamo qui a fianco, «chi ha progettato ospedali nella maggioranza dei casi ha referenze e certificazioni relative alle classi IB e IC».

Un paradosso confermato da Braccio Oddi Baglioni, già presidente dell'Oice, ora alla guida di Lenzi Consultant studio specializzato nell'edilizia ospedaliera. «È vero che si è creata questa situazione – spiega – e che tanti progettisti rischiano di veder vanificati requisiti costruiti negli anni». Una soluzione dovrebbe arrivare con la determinazione cui sta lavorando l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con l'obiet-

tivo di aggiornare la determinazione numero 5/2010 con le linee guida per l'affidamento degli incarichi di progettazione. Un lavoro portato avanti dal consigliere Giuseppe Borgia, a stretto contatto con i rappresentanti delle categorie professionali. Le istruzioni dell'Autorità dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Forse però per sbloccare la situazione esiste già una via d'uscita. «Già nella determinazione del 2010 – segnala Oddi Baglioni – si indicava come preferenza il riferimento alla classe ID per la progettazione degli ospedali». Ma proprio per non creare salti improvvisi rispetto alla prassi seguita fino a quel momento la stessa Autorità (vedi grafico) spiegava alle stazioni appaltanti che per la dimostrazione dei requisiti si doveva fare riferimento anche ai progetti classificati come «IC». «Un'indicazione nota agli addetti ai lavori – conclude il progettista – meno alla generalità degli enti appaltanti. Ma forse per risolvere la questione nell'immediato potrebbe bastare questo riferimento». ■



## I QUESITI

### L'allarme dei lettori: come si fanno valere le referenze?

**1** Buongiorno, stiamo partecipando alla gara per un appalto di progettazione e costruzione con definitivo da produrre per l'offerta tecnica. L'oggetto è una struttura ospedaliera, dunque il bando prescrive che i progettisti abbiano esperienza specifica nella progettazione di strutture di medesima destinazione. Fino all'entrata in vigore del Dm 143/2013 le classi di progettazione prevedevano che le strutture ospedaliere fossero inquadrare, e di conseguenza certificate, in classe e categorie IB/IC a seconda della complessità. Questo bando, però, pretende dai progettisti la presentazione di referenze di servizi di progettazione per strutture ospedaliere inquadrare, e certificate, secondo la nuova classificazione tariffaria, ovvero E.10 equivalente alla ID. Numerose richieste di chiarimenti cui la stazione appaltante ha risposto lapidariamente: E.10 = ID! Vale a dire che tutte le nostre referenze ospedaliere accumulate negli ultimi dieci anni, legittimamente classificate IC, NON potremo spenderle, dunque saremo impossibilitati a partecipare nonostante la nostra acquisita e certificata notevole esperienza di settore! Chiedo cortesemente di esprimere un parere in merito così da poter contrastare questo evidente abuso.

**2** Le classificazioni contenute nel decreto 143/2013 per le tariffe sono utilizzate da alcune SA anche per individuare le categorie di progettazione sulle quali fondare la richiesta dei requisiti minimi di partecipazione. Sorgono però alcune gravi incongruenze. In particolare la nuova classificazione E.10, equiparata alla ID del "vecchio" sistema, identifica la progettazione di strutture ospedaliere. Ma il precedente sistema classificava le strutture ospedaliere in IB o IC a seconda della complessità, e con queste classi e categorie la SA emetteva la certificazione del servizio svolto. La sostanza è che se una SA oggi chiede requisiti per progettazione di strutture ospedaliere in E.10 implicitamente chiede la ID, mentre chi ha progettato ospedali nella maggior parte dei casi ha referenze e certificazioni relative in IB o IC. A vostro parere come può rispondere un progettista ad un bando che impone questa grave incongruenza? Grazie.  
 Arch. Renato Mereu

## LA SITUAZIONE

Corrispondenza tra vecchie e nuove categorie di progettazione e la posizione dell'Autorità

### Legge 143/1949 (Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative)

**IB** Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, **piccoli ospedali**, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza, organismi costruttivi in metallo.

**IC** Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.

**ID** Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, e **In genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica e architettonica.** Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.

### La determinazione dell'Autorità n. 5/2010 (Punto 2.2)

Si puntualizza che molte stazioni appaltanti, in passato, hanno interpretato l'articolo 14 della citata legge n. 143/1949 in modo discutibile, per ridurre i corrispettivi di progettazione al di sotto dei minimi tariffari allora inderogabili. Per esempio, gli ospedali sono stati considerati come appartenenti alla classe I categoria c) e non alla categoria d) (secondo la declaratoria dell'articolo 14 sarebbe più complesso progettare un albergo rispetto alla progettazione di un ospedale, evenienza forse possibile nel 1949 ma certamente da escludere nel 2010). Pertanto, nei bandi occorre precisare che i requisiti sono dimostrati, oltre che con i progetti valutati dalle stazioni appaltanti classe I categoria d), anche sulla base di progettazioni di opere che le stazioni appaltanti hanno considerato appartenenti alla classe I, categoria c).

### Dm 143/2013 (Sanità, Istruzione, Ricerca)

**E.08 I/C I/B** Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.

**E.09 I/D I/B** Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi - Istituti scolastici superiori oltre 25 classi - Case di cura.

**E.10 I/D I/B** Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.

■ Classe e categoria

■ ID. opere ■ L. 143/49 Classi e categorie ■ Dm 18/11/1971

